



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 01.03.2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL' AQUILA

Oggetto: Integrazione Det. n. 424 del 22.12.2015 - Proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con l'Ing. Paolo Bisogni.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Vista l'Intesa del 7 agosto 2012 sopra richiamata la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 ter del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto l'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, "*indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila*", pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013, nonché il decreto attuativo dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila 21 gennaio 2013 n. 1;

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2013, che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012, ha disciplinato la procedura per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Considerato quanto esplicitato nella relazione "Programma attività 2015", approvata con Determinazione n. 84 del 24.03.2015, contenente la fissazione degli obiettivi – con analisi dei relativi costi – che l'Ufficio speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila si propone di raggiungere nel corso del 2015 in termini di conclusione delle istruttorie;

Considerato che tale Programma evidenzia che per il corretto raggiungimento degli obiettivi è necessario il ricorso a collaborazioni esterne da parte di esperti di alto profilo secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 agosto 2012, e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Considerato che nella citata relazione si evidenziano altresì le criticità dell'Ufficio Speciale e le emergenze in atto;

Vista la propria Determinazione n. 150 del 12.05.2015, con cui è stata indetta una selezione, per titoli, per la selezione di n. 1 esperto addetto all'implementazione delle attività di monitoraggio, organizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse umane "Profilo Tecnico Gestionale";

Vista la Determinazione n. 194 del 22.06.2015, con cui è stato nominato vincitore della procedura per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per Project Manager finalizzato alla implementazione delle attività di monitoraggio, organizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse umane (Profilo Tecnico Gestionale) l'Ing. Paolo Bisogni nato a Rieti, il 16.12.1956 (C.F. BSGPLA56T16H282W);

Visto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 23.06.2015 tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ing. Paolo Bisogni, registrato alla Corte dei Conti in data 07.08.2015 al n. 2054 e registrato dalla Ragioneria territoriale dello Stato in data 03.07.2015 al n. 21;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale "*l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico";

Considerata l'intervenuta scadenza in data 23.12.2015 del contratto avente ad oggetto l'incarico di collaborazione conferito all'Ing. Paolo Bisogni;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del predetto contratto, la durata dello stesso può essere prorogata *"limitatamente al completamento delle attività oggetto dell'incarico qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l'affidamento, e per ritardi non imputabili al collaboratore";*

Vista la Determinazione n. 424 del 22.12.2015 con la quale l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila ha determinato di prorogare per un periodo di sei mesi, al solo fine di completare il progetto e le attività alla base del contratto originario, l'incarico di collaborazione conferito all'Ing. Paolo Bisogni con Determinazione n. 194 del 22.06.2015 secondo i termini e alle condizioni previste dal contratto individuale firmato in data 23.06.2015;

Viste le Osservazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, di cui all'elenco di spedizione n. 339 del 10.02.2016, ed in particolare il Prot n. 4364 avente ad oggetto *"Contratto di collaborazione sig. Paolo Bisogni"*, acquisite al Prot. USRA/02435 del 23.02.2016, con le quali l'Organo di controllo ha restituito, tra gli altri, la Determinazione n. 424 del 22.12.2015 di proroga del contratto di collaborazione dell'Ing. Paolo Bisogni precisando che *"il compenso lordo previsto nell'art. 4 del primo contratto sottoscritto il 23/6/2015 per la durata di sei (6) mesi è pari ad € 36.000,00; nella determina di proroga di ulteriori sei (6) mesi, si impegna una somma diversa ossia € 39.800,00, ciò contravvenendo a quanto stabilito dalla normativa di cui al D. Lgs. 165/01"*;

Considerato che la Ragioneria osserva *"la necessità di evidenziare che l'efficacia dell'atto di proroga è subordinata all'esito del controllo degli organi preposti (sia controllo contabile di competenza della Ragioneria Territoriale dello Stato competente che il controllo di legittimità della Corte dei Conti)"*;

Considerato altresì che la Ragioneria evidenzia che *"l'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1 comma 147 della legge n. 228 del 24/12/2012, consente la proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto alla base dell'incarico originario, occorre pertanto produrre documentazione idonea e particolareggiata per ogni determina di proroga, al fine di verificare che il protrarsi degli incarichi non sia per finalità generiche e non specifiche"*;

Ritenuto pertanto – alla luce delle suddette osservazioni – di dover provvedere in tal senso ed emanare il presente atto integrativo della Determinazione n. 424 del 22.12.2015 di proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Ing. Paolo Bisogni, confermandone l'efficacia a decorrere dal 23 dicembre 2015;

Considerato nello specifico che, nell'ottica del completamento del processo di riorganizzazione dell'Ufficio, al fine dell'ottimale impiego delle risorse umane e del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, come meglio specificato nella relazione (All. A) allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, occorre completare l'attività assegnata con l'incarico in parola;

Considerato pertanto che si rende opportuno dare continuità all'avviata attività di verifica e semplificazione dei processi nonché di implementazione del sistema di monitoraggio degli stessi;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Ritenuto che tale attività è assolutamente fondamentale al fine di pervenire al completamento della razionalizzazione dei processi e del miglioramento della performance del personale e dell'Ufficio nel suo complesso;

Considerata, pertanto, per le motivazioni sopra esposte ed al solo fine di completare le attività di cui alla citata relazione, la necessità di prorogare, per un periodo di sei mesi l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito all'Ing. Paolo Bisogni con Determinazione n. 194 del 22.06.2015 secondo i termini e alle condizioni previste dal contratto individuale firmato in data 23.06.2015;

Dato atto che alla copertura finanziaria delle spese di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamato l'impegno disposto con la determinazione n. 424 del 22.12.2015 per complessivi € 39.800,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135;

Dato atto che il contratto con l'Ing. Paolo Bisogni prevede un compenso semestrale lordo pari ad € 36.000,00, oltre oneri a carico dell'Amministrazione pari ad € 3.800,00 (calcolati sulle base delle vigenti aliquote applicabili al collaboratore), per un costo complessivo di € 39.800,00;

Visti l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, dell'11 marzo 2008 n. 2, in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* il quale all'art. 3, comma 1 stabilisce che *“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza”*;

Considerato che il sopra citato D. Lgs. 123/2011 all'art. 5, comma 2 stabilisce che *“Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti”*;

Visto l'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 che, nel modificare l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, prevede che *“gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei Conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità”*;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Ritenuto subordinare l'efficacia del presente atto di proroga all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito Internet dei provvedimenti gestionali che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

DETERMINA

La premessa si ha qui riportata e da valere come motivazione del presente provvedimento.

- a) di confermare le previsioni dispositive della Determinazione n. 424 del 22.12.2015 con la quale si è determinato di prorogare per un periodo di sei mesi, al solo fine di completare il progetto e le attività alla base del contratto originario, l'incarico di collaborazione conferito all'Ing. Paolo Bisogni con Determinazione n. 194 del 22.06.2015 secondo i termini e alle condizioni previste dal contratto individuale firmato in data 23.06.2015;
- b) di dare atto che la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con osservazioni di cui all'elenco di spedizione n. 339 del 10.02.2016, acquisite al Prot. USRA/02435 del 23.02.2016, ha restituito, tra gli altri, la Determinazione n. 424 del 22.12.2015 di proroga del contratto di collaborazione dell'Ing. Paolo Bisogni precisando che *“il compenso lordo previsto nell'art. 4 del primo contratto sottoscritto il 23/6/2015 per la durata di sei (6) mesi è pari ad € 36.000,00; nella determina di proroga di ulteriori sei (6) mesi, si impegna una somma diversa ossia € 39.800,00, ciò contravvenendo a quanto stabilito dalla normativa di cui al D. Lgs. 165/01”*;
- c) di integrare la Determinazione n. 424 del 22.12.2015 nelle parti ritenute carenti dalla Ragioneria Territoriale dello Stato ed al fine di fornire risposta alle predette osservazioni;
- d) di dare atto che la proroga è stata disposta al solo fine di completare le attività assegnate con l'incarico in parola, come meglio specificato nella relazione (All. A) allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;
- e) di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;
- f) di dare atto che con determinazione n. 424 del 22.12.2015 è stato disposto l'impegno per complessivi € 39.800,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- g) di dare atto che il contratto con l'Ing. Paolo Bisogni prevede un compenso semestrale lordo pari ad € 36.000,00, oltre oneri a carico dell'Amministrazione pari ad € 3.800,00 (calcolati sulle base delle vigenti aliquote applicabili al collaboratore), per un costo complessivo di € 39.800,00;
- h) di subordinare l'efficacia dell'atto di proroga all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
- i) di ordinare la pubblicazione degli estremi della presente determinazione, del curriculum vitae dell'Ing. Paolo Bisogni e delle informazioni riguardanti ragione, durata e compenso previsto dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila.

Al presente atto si allega il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dall'Ing. Paolo Bisogni in data 23.06.2015 nonché la comunicazione di proroga sottoscritta dallo stesso in data 22.12.2015.

L'Aquila, 1 marzo 2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi



Acc. A. DET. 100 DET. 01/03/2016



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Relazione sintetica attività – collaboratore Ing. Paolo Bisogni

La collaborazione col Professionista è stata prorogata al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento delle attività oggetto dell'incarico.

La conferma delle attività affidate all'USRA (Intesa con il Comune dell'Aquila), la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2015, e il conseguente crono programma elaborato e pubblicato dal Comune per identificare il numero e la tipologia di istruttorie da concludersi entro anno 2016 (vedi delibera comunale n. 75 del dicembre 2015), hanno reso necessario un aggiornamento ed una implementazione degli schemi organizzativi, in generale delle Aree componenti l'Ufficio ed in particolare dell'Area Tecnica.

L'ing. Bisogni ha pertanto proseguito nella collaborazione con i diversi Responsabili di Area per ridefinire i contenuti del Regolamento dell'Ufficio e la ripartizione coerente delle attività tra le aree, che ha permesso di produrre un primo schema sinottico, sottoposto alla approvazione del Titolare nel mese di febbraio 2016, ottenuta la quale è in avvio la stesura del Regolamento aggiornato, che impegnerà l'ingegner Bisogni e i Responsabili fino al termine della consulenza.

Nello stesso tempo la ridefinizione del numero di pratiche da istruire entro l'anno 2016 ha portato ad una ulteriore revisione dell'Area Tecnica, revisione che è stata sottoposta ed approvata anche alle RSU, sempre nel febbraio.

In conseguenza di ciò sono in corso di stesura, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica di concerto con il consulente ing. Bisogni, le procedure ed istruzioni tali da garantirne l'efficacia e l'affidabilità della nuova organizzazione dell'Area; anche questa attività impegnerà l'ing. Bisogni fino al termine della periodo contrattuale.

L'Aquila, 01/03/2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

